



## IL TRIBUNALE di TORINO

in persona del Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea

nel procedimento cautelare depositato ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c. il 17.7.2020 da

nato in

Nigeria il 1992 con l'avv. Guidobono

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno con l'Avvocatura dello Stato

resistente

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso cautelare ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., l'19/09/2020 ha chiesto ordinarsi alla Questura di Torino il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. d) TUI o in subordine ordinarsi di consentire al ricorrente la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ai sensi della predetta norma.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato: di essere arrivato in Italia nel 2014; di aver fatto domanda di riconoscimento della protezione internazionale e che questa sarebbe stata rigettata; di avere una compagna regolarmente soggiornante con la quale ha avuto un figlio (doc. 2 e 3); di non aver ancora potuto sposare la sua compagna ma di aver riconosciuto il bambino (doc. 3); di aver deciso di presentare domanda di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2 lett. d) TUI in quanto padre di minore di 6 mesi (doc. 4) e di aver altresì presentato ricorso ex art. 31 al Tribunale di Minorenni (doc. 5); che tuttavia all'atto di presentazione (personalmente con il difensore) dell'istanza di permesso di soggiorno per i motivi predetti, l'Ufficio competente ha negato l'accesso allo sportello evidenziando che il ricorrente non è coniugato con la madre del bambino pur riconosciuto; che, del tutto preclusa la possibilità di depositare l'istanza, il ricorrente per il tramite del difensore ha inviato pec alla Questura di Torino rilevando di non aver potuto accedere allo sportello di riferimento e dunque di non aver potuto presentare alcuna domanda; che detta comunicazione è stata riscontrata dalla Questura affermandosi la legittimità dell'operato dell'Ufficio di competenza (doc. 6, 7, 8 e 9).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità della domanda cautelare per difetto di strumentalità oltre che per carenza dei requisiti di fondatezza della domanda e di *periculum in mora*.

All'udienza del 20.8.2020 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda evidenziando inoltre di essere irregolare sul territorio nazionale e di rischiare pertanto di essere trattenuto ed espulso con pregiudizio per il figlio minore e per la tutela della genitorialità, oltre che ribadendo la non necessità del matrimonio con la compagna per aver già riconosciuto come suo il figlio nato dall'unione con questa.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice: che in assenza di una pronuncia di merito da parte della amministrazione sulla domanda di permesso di soggiorno (nella specie è documentale e non contestato che parte ricorrente non ha neanche potuto presentare la domanda allo sportello dell'Ufficio competente a materialmente riceverla) e dunque di un atto



amministrativo, la domanda cautelare azionata in via principale sia inammissibile non potendosi in questa sede procedere ad esaminare direttamente il merito della richiesta di permesso di soggiorno; che, tuttavia, il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento quanto alla domanda subordinata di ordinare alla resistente PA di ricevere l'istanza di permesso di soggiorno, ravvisandosi nella specie sia i presupposti della tutela d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., sia quelli del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

In dettaglio, si deve premettere che non sia dubbio che la situazione giuridica a tutela della quale è invocato il provvedimento cautelare d'urgenza ha natura di diritto soggettivo (cfr. *ex multis* Cass., n. 25028 del 25.22.2005; sez. un. ord. N. 5059 del 28.2.2017) rispetto alla quale l'agire della amministrazione pubblica si pone come mera attività materiale, non potendo la stessa rifiutare la presentazione della domanda, al di là di ogni successiva valutazione di merito della medesima. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, infatti, il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla PA un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell'amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo (sul punto: Cass, sez. un., ord. N. 599 del 14.1.2005).

Ebbene, nella specie: è documentato e non contestato che la PA non abbia neppure ricevuto la domanda di permesso di soggiorno che il ricorrente avrebbe voluto invece presentare (doc. 7-9); è indubbio, quanto al *fumus boni iuris*, per i motivi appena esposti, che sussista un diritto soggettivo del richiedente al deposito della domanda e, per contro, alla ricezione della stessa da parte dell'amministrazione quale atto meramente materiale; che sia riscontrabile il *periculum in mora* prospettato dal ricorrente in quanto egli è irregolare in Italia e rischia l'espulsione con conseguente pericolo di lesione del diritto alla genitorialità avendo riconosciuto un figlio minore di 6 mesi (doc. 3).

Ne consegue che deve essere accolta la domanda subordinata.

A fronte dell'accoglimento della domanda subordinata e del rigetto di quella principale, si ritiene di pronunciare la compensazione delle spese di lite.

PQM

In accoglimento della domanda subordinata: ordina alla Questura di Torino di ricevere la domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d) TUI da parte di [redacted] nato in Nigeria il [redacted].1992.

Spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Torino, 8.9.2020

Il Giudice  
Monica Mastrandrea

